**Sezione I - Dei rapporti interni**

§1 - Rapporti con i colleghi

22 - Nei rapporti con i colleghi il Notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.

23 - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:

• non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
• esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;
• iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
• non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere già operanti presso di loro e comunque compiere atti diretti allo sviamento degli stessi dai colleghi presso i quali operano;
• nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Presidente del Consiglio Notarile o di persona (Notaio, Consigliere, esperto) da lui designata;
• non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;
• non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, i documenti necessari per ricevere atti del quali si sia predisposto il modello iniziale (c.d. atto pilota);
• non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.

§ 2 - Rapporti con il Consiglio Notarile

24 - Il Notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della categoria.
I Notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo, e assumono provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che per tre anni consecutivamente non siano intervenuti alla adunanza ordinaria di cui all'art. 85 della legge notarile senza giustificati motivi.
Qualora per iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato vengano organizzati corsi di aggiornamento per i Notai, i Consigli Distrettuali si adoperano e vigilano affinché si raggiungano i migliori risultati quanto a partecipazione e frequenza.

25 - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il Notaio è tenuto:

1. a comunicare al Consiglio Notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, sia nella sua generalità per limitati periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate; 2. nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia, estratti del repertorio e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale; 3. a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli Uffici pubblici, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere iniziative personali.

26 - I Notai componenti dei Consigli Notarili devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio Notarile dei poteri-doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio nelle cariche.

§ 3 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato

27 - Il Notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
In particolare il Notaio è tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
• a conformare il proprio complessivo comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri in materia di deontologia e di tariffa;
• a prestare al Consiglio la collaborazione di cui possa essere richiesto, astenendosi da iniziative personali o interventi presso le pubbliche autorità che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato • a indicare in modo preciso e obiettivo i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento da parte della Cassa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad esempio, disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti
• a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano. Il Notaio, al quale sia contestato un eventuale sinistro per attività professionale, è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione della vicenda e, qualora coperto da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o altri organismi istituzionali, è altresì tenuto a fornire alla Compagnia e/o all'Ufficio Sinistri del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione del sinistro.

§ 4 - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti
28 - Nei rapporti con i praticanti il Notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo effettivo e continuo, prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.

29 - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il Notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.
In particolare il Notaio deve evitare di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti; e di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.

Sezione II - Dei rapporti esterni

30 - Nei rapporti con gli Uffici pubblici, le Istituzioni e i professionisti di altre categorie il Notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.
In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il Notaio è tenuto:
1. a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo se necessario la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;
2. b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli Uffici pubblici e delle Istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio Notarile è tenuto a svolgere controlli, anche direttamente, con i responsabili degli Uffici pubblici e delle Istituzioni, al fine di garantirne il rigoroso rispetto.